

CXC SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1981****Presidenza del Presidente GHINAMI****indi****della Vicepresidente CARDIA****I N D I C E**

Congedo	1
Disegno di legge: "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51 e 1 giugno 1979, n. 47" (79). (Continuazione della discussione e approvazione):	
ORRU'	2
MURRU	3
SABA BENITO	5-12-23
COSSU	16-19
PIGLIARU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	20
ISONI	21
SECHI, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	23-24
PIREDDA	24
(Votazione segreta)	
(Risultato della votazione)	
Disegni di legge (Annunzio di presentazione) ..	1
Proposta di legge (Annunzio di presentazione) .	2

BOI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di giovedì 5 novembre 1981, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico al Consiglio che il consigliere Angelo Atzori ha chiesto 4 giorni di congedo a far data dal 18 novembre 1981. Poiché non vi sono opposizioni, il congedo si intende accordato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Annunzio che sono pervenuti alla Presidenza del Consiglio i seguenti disegni di legge:

"Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro Consorzi". (215)

"Approvazione dello Statuto della X Comunità montana denominata 'Delle Baronie' ". (216)

"Attuazione nel territorio della Sardegna della legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante nor-

La seduta è aperta alle ore 10 e 15.

VIII LEGISLATURA

CXC SEDUTA

19 NOVEMBRE 1981

me sull'associazionismo dei produttori agricoli". (217)

"Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna". (218)

"Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 103 del 7 agosto 1981, relativo al prelevamento della somma di lire 35 milioni dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 02153 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981". (219)

Annunzio di presentazione di proposta di legge.

PRESIDENTE. Annunzio che è stata presentata la seguente proposta di legge:

dai consiglieri Carrus, Isoni, Franceschi, Demartis, Mura, Zurru, Piredda:

"Istituzione del servizio regionale di meteorologia agraria". (214)

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51 e 1° giugno 1979 n. 47". (79)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51 e 1° giugno 1979 n. 47".

Ha domandato di parlare l'onorevole Orrù. Ne ha facoltà.

ORRÙ (P.C.I.). Vorrei chiedere al Presi-

dente di sospendere la seduta per mezz'ora, al fine di consentire il lavoro, che ancora non è ultimato, di coordinamento degli emendamenti presentati dai vari Gruppi politici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno si oppone, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 18, viene ripresa alle ore 12).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Ricordo che all'articolo 4 sono stati presentati 3 emendamenti: il numero 1 è stato ritirato, il numero 2 e il numero 14 sono stati illustrati. Sono stati presentati, inoltre, altri due emendamenti. Se ne dia lettura.

BOI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Rojch - Barranu - Castellaccio - Erdas - Demontis - Orrù - Floris Mario - Dettori:

"Art. 4 - Il terzo comma è così sostituito: 'L'albo è articolato in due sezioni:

— nella prima sezione è iscritto il personale docente degli enti privati con contratto a tempo indeterminato alla data del 30 settembre 1980;

— nella seconda sezione è iscritto il personale docente che ha prestato servizio presso i centri di formazione professionale o sedi equiparate, nonché gli aspiranti docenti in possesso dei titoli prescritti dal regolamento di esecuzione della presente legge' ". (22)

Emendamento aggiuntivo Rojch - Barranu - Castellaccio - Erdas - Demontis - Orrù - Floris Mario - Dettori:

"Dopo l'articolo 4 è istituito il seguente articolo: 'Art. 4 bis: Ai fini dell'attuazione dei piani annuali e triennali della formazione professionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire graduatorie regionali dei docenti per l'insegnamento di gruppi di discipline omogenee per un numero programmato in

relazione al fabbisogno per l'attuazione di detti piani.

La formazione delle graduatorie è disposta, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, a seguito di pubblici concorsi per titoli ed esami, cui sono ammessi coloro che, alla data di pubblicazione del bando, risultino iscritti alla sezione seconda dell'Albo regionale di cui all'articolo 4.

Il regolamento di esecuzione della presente legge fissa i criteri per la predisposizione dei bandi e per la formazione delle graduatorie' ". (23)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 22.

ORRU' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Chiedo alla Giunta, intanto, se accoglie questo emendamento e se mantiene gli emendamenti numero 2 e numero 14.

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta accoglie l'emendamento 22 e ritira gli emendamenti 2 e 14.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento numero 23 intendono illustrarlo?

ORRU' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per prendere atto molto brevemente della soluzione che è stata

adottata dai partiti, che hanno concorso a legiferare in questo modo, a regolamentare in questo modo il personale da inquadrare nel ruolo unico regionale. Non credo che vi sia molto da dire da parte nostra, dopo quanto abbiamo abbondantemente detto nell'illustrare il nostro parere per quanto riguarda i disegni di legge numero 184 e numero 79. Abbiamo detto che si tratta di disegni o di provvedimenti di comodo, tutt'altro che inquadrati in un organico ordinamento giuridico ed economico del personale; abbiamo detto il contrario, documentandolo, che cioè si tratta di inserire il disordine nel già abbondante disordine che c'è sotto l'aspetto giuridico, sotto l'aspetto economico ma, quello che è più grave, sotto l'aspetto sociale, con questi provvedimenti.

Per quanto riguarda quindi questo disegno di legge, non ci rimane che ribadire che si tratta di una regolamentazione impropria, e me ne ha dato lo spunto ancora ieri l'onorevole Orrù, allorquando — discutendo di questo provvedimento, inquadrando la problematica importantissima della funzione didattica degli addetti alla formazione professionale — ha accampato determinati pretesti per quanto riguarda la regolamentazione del personale docente e non docente del mondo della scuola. E' un'affermazione di comodo! Sotto quest'aspetto non può, ecco, che darci atto che il problema è così come lo abbiamo impostato noi, perché di funzione diversa si tratta, quindi di una regolamentazione diversa sotto l'aspetto giuridico, economico, quindi anche sotto l'aspetto della disciplina che gli addetti a questo settore hanno e devono avere. Si tratta di ruoli completamente diversi, si tratta di mansioni completamente diverse: uno è il ruolo prettamente amministrativo, che riguarda l'amministrazione della Regione; altro sono i ruoli con funzioni completamente diverse (e poi lo vedremo anche quando discuteremo il disegno di legge numero 183 per quanto riguarda i forestali). Inquadrandoli nel ruolo unico regionale non si è fatto altro che dimostrare l'intruppamento (scusate il termine un po' grossolano), ecco, di determinato personale in un ruolo dove non doveva stare.

Ribadiamo il concetto della scollatura,

ecco, di questo provvedimento, rispetto al primo provvedimento del disegno di legge 184; del disordine abbondante che c'è anche nella sistemazione di questo personale come dell'altro, che dovremo esaminare nel provvedimento successivo. Disordine nel disordine! Rimane, da parte nostra, il dovere di ribadire che non è in discussione la sistemazione del personale della formazione professionale; lo abbiamo detto in Commissione, lo abbiamo ribadito qui e intendiamo ancora oggi confermare che il personale ha ragione. Dopo anni, decenni con una sistemazione precaria, provvisoria, doveva essere sistemato! Questo non è in discussione: è in discussione il modo col quale si è voluto procedere alla sistemazione di questo personale. Quindi andava chiarito anche questo, e nella discussione, seppur breve, di oggi, noi intendiamo confermare la nostra solidarietà per il personale, che è una cosa diversa dal concordare con il modo col quale, ecco, si è provveduto al riordino di questo personale. E, già che ci siamo, visto che ne hanno abbondantemente parlato, addirittura per ore, gli esponenti degli altri partiti che mi hanno preceduto nell'illustrazione dell'articolo 4 e nell'illustrazione di qualche emendamento (oggi invece si tace, perché si è concordato sotto questo aspetto), io non posso che prendere atto della volontà della Giunta e degli esponenti degli altri partiti che, per quanto riguarda la storia dell'albo dei docenti e l'altra regolamentazione mediante la graduatoria proposta, hanno tenuto conto anche dei suggerimenti che il Movimento sociale italiano aveva dato in Commissione e qui in Consiglio.

Era necessario, quindi, trovare uno strumento che consentisse (e su questo noi non intendevamo nel modo più assoluto recedere) quell'attività di carattere privatistico che si basa sui filoni fondamentali dell'iniziativa privata e quindi della libertà, dell'autonomia e via dicendo, che non imponesse nel modo più assoluto il vincolo della coscienza da parte degli operatori nei centri di formazione professionale privati. Dall'altra parte, noi avevamo sostenuto che bisognava intervenire in determinati casi, laddove vi erano delle carenze; se queste carenze si dimostreranno, sarà il potere pubblico, quindi la

Regione ad intervenire, perché v'è il finanziamento pubblico. E allora bisognava trovare quello strumento che consentisse un certo controllo nell'attività di questi centri di formazione professionale; un controllo anche per il come questi centri di formazione professionale privati gestiscono i fondi pubblici (sempre fondi della Regione); un controllo anche nell'attività didattica, perché questa risponda ai canoni fondamentali. E' dovere del potere pubblico, in quanto finanzia, controllare, ai fini della produttività e dell'immissione dei lavoratori che provengono dai centri di formazione professionale nel mondo economico, nel mondo del lavoro.

Io penso che gli Assessori ci diano atto di questi suggerimenti, penso che anche il Gruppo della Democrazia Cristiana non possa disconoscere questo nostro contributo in Commissione; però, ecco, da parte nostra non si può non manifestare un certo sgomento. Si è perso tanto tempo in Commissione, se ne è perso anche qui in Consiglio, per disattendere un suggerimento che, in fin dei conti, si è dimostrato il più valido. Il che dimostra, ancora di più, una volta di più, che le nostre non sono chiacchiere, che le nostre argomentazioni sono frutto di uno studio il più delle volte severo, approfondito, per trovare una soluzione.

Detto questo, io vorrei che non si dimenticasse l'altro punto fondamentale, che è stato oggetto di critiche da parte del Movimento sociale italiano: si è fatto riferimento alla legge 47, articolo 32. Ebbene, noi abbiamo detto che l'invocazione di quella legge è impropria, perché non è vero — lo ribadisco — che la legge 47 predisponga obbligatoriamente l'inserimento, ecco, degli addetti alla formazione professionale nel ruolo unico regionale. E lo dico perché? Perché con un ruolo speciale, creando l'ordine nell'ordine, si poteva ottenere forse un trattamento giuridico ed economico migliore. Ed io mi auguro...

PRESIDENTE. Colleghi per favore, prendete posto!

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). ...che

VIII LEGISLATURA

CXC SEDUTA

19 NOVEMBRE 1981

nel futuro, negli anni a venire, non sorga quest'esigenza da parte degli addetti alla formazione professionale, per rivendicare un trattamento diverso, perché diverso deve essere, così come lo è nella scuola, così come lo è nell'apparato dello Stato. L'amministrazione diretta dello Stato ha tutta una sua regolamentazione, financo nei regolamenti di disciplina; la scuola ha tutto un altro aspetto, altre funzioni, altre regolamentazioni, altri compiti, altri adempimenti, altra disciplina. Il che significa che la similitudine deve essere tenuta presente anche in sede di governo regionale. Io non lo so se nell'organo di controllo, lassù, nel Governo, vi siano dei controllori attenti ed oculati, perché secondo noi si è violata la 845, che impone, ed è una competenza specifica dello Stato, la qualificazione dei docenti della formazione professionale. Devono essere abilitati mediante una selezione che soltanto lo Stato, mediante una legge apposita, poteva e doveva fare per l'iscrizione o nei ruoli regionali o negli albi professionali, per l'abilitazione all'insegnamento nei centri di formazione professionale.

Detto questo, signor Presidente, la nostra preoccupazione non diminuisce anche per quanto riguarda il gonfiamento di questi organici. Siamo, comprendendo anche gli attuali organici che prevede la legge 51, comprendendo anche quelli che fanno parte del CRAAI (che si riferisce alla legge numero 2), ad un organico di quasi 3.000 persone, rispetto alle 400 dei centri di formazione pubblica e gli 800 della formazione privata. Non so, procedendo di questo passo, se riusciremo a respingere le istanze (che, in virtù di questa legge, saranno legittime) di coloro che chiederanno la regionalizzazione; e ce ne sono tanti, di enti, che in virtù della sovvenzione della Regione chiederanno di essere regionalizzati, per cui arriveremo ad un organico di dieci, quindicimila unità. Se infatti pensiamo appena appena agli enti strumentali, se pensiamo appena appena a tutti gli enti dei vari centri di assistenza che, essendo sovvenzionati dalla Regione, chiederanno la regionalizzazione; se pensiamo quindi al relativo personale, che, sentendosi di un ente, ecco, regionalizzato, vorrà entrare nel ruolo unico regionale, noi andremo a costituire

un esercito numeroso di 10, forse 15 mila unità, se non di più. Il che significa che, non tenendo conto del ruolo primario dell'ente Regione, che è quello di amministrare sotto un certo aspetto, impropriamente andremo a gonfiare gli organici con operazioni che noi non condividiamo assolutamente.

Concludo, signor Presidente, dicendo che non si tratta di sistemazione di personale, o di determinate categorie di professionisti, o di determinate categorie di lavoratori, come vedremo nella legge che discuteremo per i forestali, ma si tratta di un gonfiamento di organico che — a nostro avviso — sa soltanto di lottizzazione politica e di clientelismo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 22.

Ha domandato di parlare l'onorevole Saba Benito per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SABA BENITO (D.C.). A titolo personale, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per annunciare il mio voto contrario su questo articolo. Come ho ampiamente illustrato ieri, questo dell'articolo 4 non è un albo, ma è semplicemente un elenco di persone che possono accedere al concorso di cui al successivo articolo. Per albo, invece, tutti intendono il contenitore istituzionale — come dicevo ieri — degli abilitati ad una determinata professione. Nella proposta originaria della Giunta, che poi è passata in Commissione, a questo albo potevano essere iscritti quelli che fossero insegnanti a tempo indeterminato, quelli che insegnassero a tempo determinato con precise indicazioni, e quanti avessero superato un esame, appunto di abilitazione.

La legge 47, ho detto, parlava di albo. Tutti sapevano, salvo riferimenti culturali imprecisabili, che cosa si potesse intendere per albo: non certamente un elenco di persone che possono essere ammesse ad un successivo concorso. Questo non è un albo professionale! E mi sia consentito ribadire quest'aspetto dell'esame di abilitazione che è previsto nell'articolo sottoposto all'esame del Consiglio, che quindi garanti-

VIII LEGISLATURA

CXC SEDUTA

19 NOVEMBRE 1981

sce una professionalità per tutti quanti devono essere assunti sia dai centri pubblici, sia dai centri privati, nella formazione professionale. Non voglio tediare ulteriormente i colleghi, perché questi sono argomenti approfonditamente dibattuti ieri; mi dispiace che la stampa e lo stesso "Gazzettino Sardo" delle 19 e 45 di ieri contrappongano ancora, ulteriormente, la posizione che fino a ieri era anche della Democrazia Cristiana alla posizione della Giunta in ordine alla professionalità, ma su questo ritornerò col successivo articolo, in quanto si sta discutendo se sottoporre gli aspiranti ad un esame di abilitazione o ad un concorso per titoli ed esami. In ogni caso, sia una tesi che l'altra presuppongono il vaglio delle persone che devono essere assunte o che possono essere chiamate presso i centri privati o gli enti pubblici con successivi concorsi, vaglio che si concreta attraverso prove per esami e per titoli.

Pertanto, io voterò contro quest'articolo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BOI, *Segretario:*

Art. 5

I Centri privati di formazione professionale, per le loro esigenze di personale docente, sono tenuti, nei limiti delle disponibilità di iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 4

per le discipline oggetto di insegnamento ad assumere i docenti iscritti all'Albo medesimo.

All'obbligo di assunzione deve provvedersi utilizzando prioritariamente gli iscritti nella prima sezione dell'Albo rispetto a quelli delle successive.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati 3 emendamenti. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario:*

Emendamento sostitutivo totale Sechi - Pighiaru - Melis:

"Art. 5 — Gli enti privati di formazione professionale, per le loro esigenze di personale docente, sono tenuti ad assumere i docenti inseriti nelle graduatorie regionali di cui all'articolo 4 bis in relazione alle discipline oggetto di insegnamento e nel rispetto delle graduatorie medesime". (3)

Emendamento sostitutivo totale Sechi - Pighiaru - Melis:

"Art. 5 — Gli enti privati che concorrono all'attuazione dei Piani triennali della formazione professionale, per le loro esigenze di personale docente, sono tenuti ad assumere i docenti inseriti nelle graduatorie regionali di cui all'articolo 4 bis in relazione alle discipline oggetto di insegnamento e nel rispetto delle graduatorie medesime". (13)

Emendamento sostitutivo totale Rojch - Barranu - Castellaccio - Erdas - Demontis - Orrù - Floris Mario - Dettori:

"L'articolo 5 è così sostituito: Gli enti privati di formazione professionale, per le loro esigenze di personale docente, sono tenuti ad assumere i docenti inseriti nelle graduatorie regionali di cui all'articolo 4 bis in relazione alle discipline oggetto di insegnamento". (24)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

ORRU' (P.C.I.). L'emendamento 24 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro.

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta accoglie l'emendamento 24 e ritira gli emendamenti numeri 3 e 13.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BOI, *Segretario*:

Art. 6

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, per esigenze didattiche temporanee o straordinarie dei Centri regionali della formazione professionale che non sia possibile fronteggiare attraverso appositi corsi di riqualificazione o riconversione del personale di ruolo o nelle more degli stessi, personale docente nelle discipline previste per l'attività formativa programmata.

Le assunzioni sono disposte nel rispetto delle apposite graduatorie provinciali.

A tal fine, annualmente, l'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale dispone la formazione delle graduatorie provinciali articolate per disciplina di insegnamento, previa indizione di apposito bando rivolto ad acquisire le istanze degli iscritti all'Albo regionale dei docenti della formazione professionale che si trovino privi di occupazione stabile. Le graduatorie si articolano in due sezioni, nella prima delle quali sono inclusi coloro i quali siano iscritti alla prima sezione dell'Albo di cui all'articolo 4. Ai fini dell'assunzione di cui al primo comma, la prima sezione della graduatoria per le singole discipline di insegnamento

deve essere utilizzata prioritariamente rispetto alla seconda sezione.

I criteri per la predisposizione del bando e per la formazione della graduatoria sono determinati con regolamento di esecuzione.

Per le stesse finalità previste dal primo comma, in casi di indilazionabile urgenza, ove non sia possibile provvedere secondo le disposizioni del precedente comma, le assunzioni di personale docente sono disposte sulla base di apposita selezione pubblica per soli titoli, cui sono ammessi anche coloro che non sono iscritti all'Albo regionale dei docenti della formazione professionale.

Le assunzioni di personale docente previste dal presente articolo sono disposte per tempo determinato e nei limiti del contingente fissato nella legge finanziaria annuale con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale.

Al personale assunto a termine compete, oltre l'indennità di contingenza di cui all'articolo 73 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il trattamento economico iniziale spettante al corrispondente personale di ruolo rapportato proporzionalmente alla durata dell'incarico ed all'impegno orario settimanale.

PRESIDENTE. E' stato presentato a questo articolo l'emendamento numero 4. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Sechi - Pighiaru - Melis:

“L'articolo 6 è sostituito dal seguente: Per le medesime finalità di cui all'articolo 4 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale docente nelle discipline previste per l'attività formativa programmata.

Le assunzioni sono disposte nel rispetto delle graduatorie regionali di cui all'articolo 4 bis, per tempo determinato e nei limiti del contingente fissato dalla legge finanziaria annuale,

VIII LEGISLATURA

CXC SEDUTA

19 NOVEMBRE 1981

con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale.

Al personale predetto compete, oltre l'indennità di contingenza di cui all'articolo 73 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il trattamento economico iniziale spettante al corrispondente personale del ruolo unico regionale rapportato proporzionalmente alla durata dell'incarico ed all'impiego orario settimanale". (4)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 4, sostitutivo totale dell'articolo 6. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6 bis.

BOI, *Segretario*:

Art. 6 bis

L'Amministrazione regionale e i Centri privati di formazione professionale sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni a tempo determinato con collaboratori esterni per le attività dei corsi di rispettiva competenza previsti dai piani della formazione professionale, allorquando siano richieste prestazioni, che esigano qualificate esperienze professionali o conoscenze di specifico contenuto scientifico o tecnologico, che non possono essere soddisfatte dalle strutture ordinarie dei Centri di formazione professionale.

Le convenzioni di competenza dell'Amministrazione regionale ai sensi del precedente comma sono stipulate dall'Assessore competente in materia di formazione professionale.

PRESIDENTE. All'articolo 6 bis sono stati presentati tre emendamenti.

Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Sechi - Pigliaru - Melis:

"Art. 6 bis - L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con collaboratori esterni per le attività dei corsi previsti dai piani triennali della formazione professionale, allorquando siano richieste prestazioni che esigano conoscenze professionali di specifico contenuto scientifico o tecnologico.

Le convenzioni con i collaboratori esterni sono stipulate dall'Assessore competente in materia di formazione professionale, per tempo determinato e nei limiti massimali retributivi fissati nella legge finanziaria annuale". (5)

Emendamento sostitutivo totale Sechi - Pigliaru - Melis:

"Articolo 6 bis è sostituito dal seguente: L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con collaboratori esterni per le attività dei corsi previsti dai piani triennali della formazione professionale, allorquando siano richieste prestazioni che esigano conoscenze professionali di specifico contenuto scientifico o tecnologico.

Le convenzioni con i collaboratori esterni sono stipulate dall'Assessore competente in materia di formazione professionale, per tempo determinato e nei limiti massimali retributivi fissati nella legge finanziaria annuale.

La disposizione di cui al primo comma è estesa ai Centri privati di formazione professionale, che provvedono direttamente alla stipulazione delle convenzioni con i collaboratori esterni, previa autorizzazione dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale". (15)

Emendamento sostitutivo totale Rojch - Barranu - Castellaccio - Erdas - Demontis - Or-

rù - Floris Mario - Dettori:

“L'articolo 6 *bis* è sostituito dal seguente: L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con collaboratori esterni per le attività dei corsi previsti dai piani annuali e triennali della formazione professionale, allorquando siano richieste prestazioni che esigano conoscenze professionali di specifico contenuto scientifico o tecnologico.

Le convenzioni con i collaboratori esterni sono stipulate dall'Assessore competente in materia di formazione professionale, per tempo determinato e nei limiti massimali retributivi fissati nella legge finanziaria annuale.

La disposizione di cui al primo comma è estesa ai Centri privati di formazione professionale, che provvedono direttamente alla stipulazione delle convenzioni con i collaboratori esterni.

Le convenzioni di cui al precedente comma sono sottoposte alla ratifica dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale”. (25)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Vengono ritirati l'emendamento numero 5 e il numero 15, mentre l'emendamento numero 25 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

BOI, *Segretario*:

Art. 11

L'assunzione del personale docente ha luogo

secondo le disposizioni previste dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Per l'ammissione ai concorsi di assunzione, oltre ai requisiti generali prescritti per l'ammissione agli impieghi regionali è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 4. Per i requisiti del titolo di studio e di specializzazioni e gli altri requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale valgono le disposizioni adottate a norma dell'articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, fermo restando che, per l'accesso alla quinta fascia funzionale, è prescritto il possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e, per l'accesso alla quarta fascia funzionale, il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I concorsi pubblici di assunzione si articolano in due fasi.

La prima fase è volta ad accertare nei candidati, attraverso prove teoriche o teorico-pratiche, il possesso di idonea cultura generale e delle conoscenze teoriche e professionali proprie delle materie di insegnamento e si conclude con la formazione della graduatoria di merito degli idonei.

La seconda fase concorsuale, cui sono ammessi gli idonei della graduatoria di merito di cui al precedente comma, in numero pari a quello dei posti messi a concorso, aumentato in misura non superiore al 30 per cento, è volta ad accertare le capacità didattiche nell'attività di formazione professionale, a seguito della partecipazione ad apposito corso di formazione previsto dall'articolo 18, primo comma, della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, o dall'articolo 39 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e del contestuale svolgimento di attività di insegnamento nei corsi professionali programmati.

A tale fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare contratti di formazione-lavoro con gli idonei di cui al precedente comma, per il solo periodo del corso di formazione, che ha durata non inferiore a tre mesi e non su-

VIII LEGISLATURA

CXC SEDUTA

19 NOVEMBRE 1981

periore a sei.

Il contratto di formazione-lavoro definisce, in misura non inferiore ad un terzo dell'impegno orario complessivo, le ore da destinare alla partecipazione ai corsi di formazione, attribuisce il trattamento economico iniziale della fascia funzionale cui il concorso si riferisce e prevede, fra i casi di risoluzione del contratto, l'ipotesi di assenza ingiustificata o, se giustificata, per un numero di giornate superiore ad un quinto di quelle destinate alla frequenza dei corsi.

Entro trenta giorni dalla conclusione del corso, la Commissione giudicatrice accerta le capacità didattiche dei candidati ammessi alla seconda fase concorsuale, che abbiano partecipato al corso medesimo per un periodo non inferiore all'ottanta per cento della sua durata, attraverso un colloquio integrato da una prova pratica e forma le graduatorie definitive di merito degli idonei e dei vincitori del concorso.

Il periodo di servizio reso con il contratto di formazione-lavoro dai vincitori del concorso e dagli idonei nominati a norma dell'articolo 40, terzo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è utile ai fini del computo del periodo di prova e della progressione economica nella fascia d'inquadramento.

PRESIDENTE. All'articolo 11 è stato presentato l'emendamento numero 6. Se ne dia lettura.

BOI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Sechi - Pigliaru - Melis:

“Il secondo comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: Oltre i requisiti generali per l'ammissione agli impieghi regionali, per i requisiti del titolo di studio e di specializzazione e gli altri requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale valgono le disposizioni adottate a norma dell'articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845”. (6)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole assessore Sechi.

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.* Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 6.

Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 11. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

BOI, Segretario:

Art. 24

Sino all'emanazione delle disposizioni ministeriali previste dall'articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai fini dell'iscrizione alla terza sezione dell'Albo regionale dei docenti della formazione professionale di cui all'articolo 4, è prescritto per gli insegnanti di discipline teoriche il possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e, per gli insegnanti di discipline pratiche, il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado unito all'esperienza complessiva di almeno quattro anni acquisita nell'esercizio dell'attività produttiva o didattica riconducibile alle discipline oggetto di insegnamento.

Parimenti, sino all'emanazione delle predette disposizioni, ai fini dell'assunzione di personale docente di cui all'articolo 11, il possesso dei requisiti indicati nel precedente comma è rispettivamente richiesto per l'accesso alla quinta e quarta fascia funzionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono sta-

ti presentati due emendamenti: il 7 e il 16. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento soppressivo Sechi - Pigliaru - Melis:

“L'articolo 24 è soppresso”. (7)

Emendamento sostitutivo totale Sechi - Pigliaru - Melis:

“L'articolo 24 è sostituito dal seguente: Sino all'emanazione delle disposizioni ministeriali previste dall'articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai fini dell'assunzione del personale docente di cui all'articolo 21, per l'accesso alla quinta ed alla quarta fascia funzionale è rispettivamente richiesto il possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed il diploma di istruzione secondaria di primo grado, unito per entrambe le fasce all'esperienza complessiva di almeno quattro anni acquisita nell'esercizio dell'attività produttiva o didattica riconducibile alle discipline oggetto di insegnamento”. (16)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. L'emendamento numero 7 è ritirato, mentre l'emendamento numero 16 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 16, sostitutivo totale. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

BOI, *Segretario*:

Art. 25

Sino all'adozione del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 42, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, i concorsi pubblici per l'assunzione del personale docente, le materie d'esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, la formazione delle graduatorie di merito ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dagli stessi decreti che indicano i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione e il personale, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, secondo comma.

Parimenti, sino all'adozione del regolamento di esecuzione della presente legge, ai fini degli adempimenti previsti nell'articolo 4, terzo comma, e nell'articolo 6, secondo e terzo comma, le procedure concernenti gli adempimenti stessi sono disciplinate dagli stessi decreti che indicano i relativi bandi.

PRESIDENTE. All'articolo 25 sono stati presentati tre emendamenti.

Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Sechi - Pigliaru - Melis:

“All'articolo 25, comma primo, la frase: ‘il possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, secondo comma’, è sostituita dalla seguente: ‘il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, secondo comma’”. (8)

Emendamento sostitutivo parziale Sechi - Pigliaru - Melis:

“All'articolo 25, comma secondo, la frase: ‘ai fini degli adempimenti previsti nell'articolo 4, terzo comma, e nell'articolo 6, secondo e terzo comma’, è sostituita dalla seguente: ‘ai fini degli adempimenti previsti nell'articolo 4 bis’”. (9)

Emendamento soppressivo parziale Sechi -

Pigliaru - Melis:

“All’articolo 25, comma primo, è soppressa la frase ‘fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 24, secondo comma’ ”.
(17)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. In ordine all'emendamento numero 16, che abbiamo votato poc'anzi, mi son dimenticato di far presente che vi è un errore materiale; anziché articolo 21, va letto articolo 11.

Si intende ritirato l'emendamento numero 8 e si danno per illustrati gli emendamenti numeri 9 e 17.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA BENITO (D.C.). Io chiedo scusa dell'intempestività con cui prendo la parola, ma faccio presente rispettosamente che qui non riusciamo a seguire niente. Ecco perché prendo la parola a questo punto: perché, mentre noi eravamo assenti per una riunione di gruppo, nessuno si è premurato di mettere qui gli emendamenti che sono stati consegnati in aula. Dal mio intervento di un quarto d'ora o dieci minuti fa ad adesso, io personalmente non sono stato in grado di seguire attentamente il lavoro, cercando di capire se si trattava di emendamenti precedenti o di nuovi emendamenti. Poi ho scoperto che poc'anzi, prima di riprendere la seduta, erano stati consegnati degli emendamenti che ho cercato di rintracciare, ma non ce n'è su nessuno di questi banchi.

Dico questo, ovviamente, non per eccepire sulla regolarità di quanto è avvenuto, che è fuori discussione, quanto piuttosto perché avevo annunciato un mio intervento sull'articolo che riguardava ancora la questione dell'albo, poi mi sono trovato con votazioni a catena senza capire a che cosa si riferissero. Ma anche questo

emendamento, se non erro, cercando di ricostruire, dovrebbe rifarsi sempre all'articolo 4 *bis* e, comunque, alla storia dell'albo e delle graduatorie, quindi potrei essere nel tema.

Poc'anzi, nel mio primo intervento, ho detto che votavo contro l'albo così come veniva presentato dall'emendamento, in quanto ripetitivo sostanzialmente di quello di ieri, sul quale avevo parlato abbondantemente contro, dicendo appunto che quell'albo non era altro che l'elenco degli ammissibili al concorso di cui al successivo articolo. E il concorso pubblico, che è stato sancito con la votazione che è già avvenuta, relativamente agli aspiranti e al personale a tempo indeterminato, mi sia consentito sottolinearlo, non rispetta alcune esigenze fondamentali che noi, ed io in particolare, avevamo ampiamente illustrato. La prima: non si capisce come possa essere invocato l'istituto del concorso pubblico per l'ammissibilità all'impiego privato. Questo è un principio nuovo, che non è certamente costituzionale, ed io chiedo che venga nel verbale richiamata questa mia eccezione: non si può bandire un concorso pubblico perché privati possano attingere da esso, facendone una *condicio sine qua non* per un rapporto privatistico! Il concorso pubblico serve per l'accesso ai pubblici impieghi, non per essere ammessi agli impieghi privati.

Secondariamente, il concorso pubblico che è stato previsto pone i così detti precari, di cui avevamo ampiamente parlato, in condizioni di non sicurezza della loro assumibilità presso i centri privati, non della loro assunzione. Questo lo abbiamo sottolineato più volte: nessuno chiedeva la certezza di assunzione, ma almeno la loro assumibilità, e questo perché, comunque sia normato il regolamento di attuazione di cui si parla, certo questo regolamento, trattandosi di un concorso per esami e per titoli, non può garantire che chi ha prestato servizio vada avanti nella graduatoria rispetto a chi non ha prestato servizio, perché le prove potrebbero avere un esito certamente diverso, e gli scritti, o anche i soli orali, con cui si articolasse questo concorso, non possono certamente riguardare i titoli di servizio o meno. Ognuno in una prova d'esame va come va e pertanto, nella graduatoria che viene così

VIII LEGISLATURA

CXC SEDUTA

19 NOVEMBRE 1981

a stabilirsi e che è una graduatoria di merito sulle prove e sui titoli, è ovvio che chi ha dei titoli di servizio può anche non essere avanti nella graduatoria, può, addirittura, non entrare nella graduatoria; potrebbe anche, siccome si tratta di un numero chiuso rispetto al fabbisogno, potrebbe anche non essere chiamato per niente e non rientrare nell'albo, anche se ha prestato quattro o cinque anni di lavoro.

Si dice che, in virtù di un accordo politico, chi avesse titoli di servizio sarebbe comunque agevolato, perché nel regolamento di attuazione, che si andrebbe a predisporre, sarebbe dato particolarmente spazio ai titoli di servizio. Ma, anche accettando questo accordo, io faccio presente che non si potrà onestamente dare più del 50 per cento del punteggio ai titoli di servizio rispetto alle prove di esame, perché, trattandosi di un concorso pubblico, valgono le norme fondamentali. Se è un concorso per esami e per titoli, questi al massimo si devono equiparare. Comunque, a prescindere da questa proporzione, che il regolamento potrà fissare per i titoli di servizio rispetto ai titoli d'esame, resta il fatto che chi si presenta, pur avendo insegnato per tre, quattro o cinque anni, potrebbe non passare nelle prove d'esame, e questo significa che l'articolo non garantisce il discorso che noi abbiamo fatto per i precari. Discorso che, ripeto, non era per la loro assunzione, ma per la loro assumibilità.

Io prendo atto di questo giudizio politico così severo, che non garantisce ai precari non dico l'assunzione, perché non la stavamo chiedendo, ma neppure la loro assumibilità. Si cercherà, in tutti i casi, attraverso il regolamento d'attuazione, di dare spazio ai titoli di servizio, ma nessuno può garantire, a coloro che hanno insegnato, che effettivamente rientreranno nella graduatoria, per cui potrebbero domani (ripeto: potrebbero) essere assunti dagli enti privati. E questo è un fatto grave, che certamente va contro una battaglia protrattasi per mesi in commissione e per settimane in questo Consiglio. E' un fatto grave!

Terzo: mi sia consentito di dire che la concessione che è stata fatta, che gli enti privati possono, cioè debbono attingere dalla gradua-

toria senza seguirla, è una concessione infamante e umiliante, perché espone quotidianamente ad un giudizio improprio di clientelismo. Supponiamo che si arrivi, per esempio, ad assumere fino al diciannovesimo in graduatoria, attraverso vari enti; è chiaro che il ventesimo si aspetta legittimamente di essere chiamato. Poi invece vede l'ente privato che, autorizzato da questa legge, chiama, che so io, il cinquantasettesimo. Ecco che l'ente privato diventa *ipso facto*, sotto l'aspetto morale e psicologico, anche se tutelato da una legge, un ente clientelare, che non rispetta il principio di eguaglianza dei cittadini, non è corretto, non sa o non vuole valutare la maggiore preparazione. In una parola, questa concessione che è stata fatta vuole umiliare la libertà e l'autonomia dei privati, la vuole infangare! Ecco perché noi sostenevamo la necessità di un albo in cui ci fossero abilitati, punto e basta, senza graduatorie, attraverso un esame, un esame rigoroso, che valutasse la loro professionalità. Ciò avrebbe reso legittima la scelta dell'ente privato, di assumere chi volesse all'interno dell'albo stesso.

La graduatoria poi era un'altra questione, in quanto atteneva ai concorsi pubblici. Certamente l'ente pubblico non può assumere se non attraverso i concorsi, e deve seguire una graduatoria, perché è un'assunzione della pubblica istituzione, di tutti, al servizio di tutti, rappresentativa di tutti; rientra quindi nel regime costituzionale e deve seguire una graduatoria, senza ingiustizie nei confronti di nessuno. L'ente privato che oggi non dovesse seguire la graduatoria, si esporrebbe ad un giudizio morale. Si potrà dire che la legge consente all'ente privato di assumere chi vuole dalla graduatoria, ma allo stesso tempo si sta esponendo — l'ente privato — ad un giudizio improprio di clientelismo, di non moralità, di chissà quali bassi interessi, di rapporti personali, tutto ciò che forse si voleva da parte di altri ottenere, e con questo, alla fine, arriviamo ad una pressione indebita del legislatore perché, nel tempo, l'ente privato finisca per seguire la graduatoria. Io non so, tra l'altro (ed ecco un'altra osservazione che voglio fare all'onorevole Presidente e a quanti hanno responsabilità), io non so fino a che punto, stabilito il concor-

so pubblico, stabilita la graduatoria, non so fino a che punto non potrebbe essere eccepita la legittimità di un ente privato che non segua la graduatoria.

Potrebbe crearsi, potrebbero crearsi delle cause presso il giudice, che potrebbe eccepire l'incostituzionalità di questo articolo. Insomma, è tutta una cosa ingarbugliata, perché si voleva concedere l'autonomia e la libertà agli enti privati, dopo averla negata nel dibattito di questi giorni; la si è concessa umiliandoli, sottoponendoli ad un giudizio — se dovessero utilizzare questa libertà, questa autonomia — ad un giudizio, dicevo, morale di clientelismo e di scorrettezza. E questo è certamente contrario alla visione che noi abbiamo del pluralismo, che io ho del pluralismo, e del ruolo dell'iniziativa privata, che, ripeto, non è soltanto religiosa, spesso è anche e soprattutto delle categorie, dei sindacati e di quanti si vogliono muovere in questo campo.

E mi sia consentito anche dire che, quando la graduatoria prevede un numero limitato soltanto degli assumibili, degli assumibili in un anno e in un triennio, è chiaro che anche la libertà dei privati e degli enti privati è molto limitata. Io posso capire se si fosse previsto un albo che non fosse di tutti gli aspiranti, ma che si dicesse: "L'albo può essere rinnovato ogni triennio e può comprendere (che so io) una volta e mezzo gli assumibili nel triennio, sempre fatti salvi i concorsi pubblici per gli enti pubblici", o che si dicesse: "L'albo deve avere un numero di iscritti pari a quelli che possono essere assunti più un venti, un venticinque o un trenta per cento". Ma questa graduatoria è la graduatoria del numero chiuso di quelli che possono essere assunti, tanto negli enti pubblici quanto negli enti privati! A me sembra che questo sia limitare ulteriormente l'autonomia dell'ente privato, che — sia ben chiaro — noi volevamo, mentre la Commissione, che ha proposto il testo, voleva fosse controllata rigorosamente dai pubblici poteri, attraverso una selezione con un esame. Andava quindi garantita, e noi siamo d'accordo, la professionalità, ma certamente non si voleva giungere a questo risultato, che non soddisfa né una parte né l'altra.

Io vorrei chiedere infine, così, a modo retorico, che cos'è una trattativa in cui non si cede niente, e quello che si cede è l'umiliazione dell'autonomia dei privati. Ovviamente, io prendo atto che questa trattativa si è conclusa, ma siccome prima dell'uomo politico, devo rispettare in me la dignità di uomo di un minimo di cultura, non posso certamente votare a favore di articoli che contraddicono puntualmente tesi sostenute per mesi e sostenute in un dibattito, perché allora andrei contro la verità conosciuta, contro la verità sostenuta. Il compromesso può riguardare un punto di incontro, ma non un "non incontro", con la riaffermazione totale di tesi che non si condividono, per avere concessioni che umiliano ulteriormente l'autonomia e lo spazio di libertà degli enti privati, che si volevano difendere.

Io intanto, e lo ripeto, sono molto dubbioso della costituzionalità (per i due motivi che ho portato) di tutta questa soluzione.

Concludo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dicendo, perché non ci siano equivoci, che io voterò a favore di questa legge; voterò a favore di questa legge perché questo era l'impegno assunto dal nostro partito, dal mio partito, comunque andasse la discussione su questi 3 o 4 articoli, perché la legge è fondamentale una legge di inquadramento e di sistemazione del personale in servizio. Riguarda anche questo problema dell'albo e le procedure per le nuove chiamate in servizio, per i concorsi, è vero, ma questa legge rimane fondamentale quella che fa passare gli attuali addetti alla formazione professionale dal ruolo speciale al ruolo unico regionale. Sempre abbiamo detto che, qualunque fosse la conclusione di questi articoli, alla legge comunque non avremmo votato contro, quindi, anche se io dissento dalle soluzioni trovate su questi tre o quattro articoli, dichiaro, perché non vi siano equivoci e lo testimonio moralmente, il mio voto favorevole alla legge che andrà fra poco allo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 9. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

BOI, *Segretario*:

Art. 26

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale è tenuta a bandire concorsi pubblici, per l'assunzione di personale docente nel ruolo unico regionale nel numero di posti delle singole fasce e con la qualifica funzionale appresso indicati:

— V fascia — 30 insegnanti nei corsi di formazione professionale;

— IV fascia — 10 insegnanti nei corsi di formazione professionale;

Ai concorsi predetti, in deroga a quanto disposto nel precedente articolo 11, sono ammessi coloro che, oltre i requisiti previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, posseggano alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ulteriore requisito di aver svolto negli ultimi sette anni almeno un incarico di insegnamento presso i Centri pubblici della formazione professionale ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1976, n. 26, ovvero 16 giugno 1977, n. 20, ovvero 24 maggio 1979, n. 41.

In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, relativamente ai concorsi di cui al presente articolo, il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

I concorsi avverranno mediante colloqui integrati da prove pratiche diretti ad accertare il grado di conoscenza teorico-pratica posseduta dal candidato nelle discipline di insegnamento relative al concorso cui partecipa.

Per l'espletamento dei concorsi di cui al primo comma, le materie d'esame, il criterio per la composizione delle commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità per il collocamento nelle fasce funzionali e per la formazione della graduatoria di merito, nonché ogni altra specificazione necessaria sono disciplinate dai decreti che indicano i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: il numero 18 e il numero 19. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Becciu - Orrù - Castellaccio - Corona:

"Al primo comma dell'articolo 26, i numeri 30 e 10 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: '65' e '15' ". (18)

Emendamento sostitutivo parziale Becciu - Orrù - Castellaccio - Corona:

"All'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente: 'Ai concorsi predetti, in deroga a quanto disposto nel precedente articolo 11, sono ammessi coloro che alla data del 31 dicembre 1980, oltre i requisiti previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, posseggano l'ulteriore requisito di avere svolto almeno un incarico di insegnamento presso i centri pubblici della formazione professionale ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1976, n. 26, ovvero 16 giugno 1977, n. 20, ovvero 24 maggio 1979, n. 41, ovvero svolgevano, alla data di entrata in vigore della legge regionale 1° giugno 1979, n. 46, attività di insegnamento alle dipendenze del disciolto C.I.S.A.P.I. con contratto di lavoro a tempo determinato' ". (19)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Becciu per illustrare gli emendamenti.

BECCIU (D.C.). Si danno per illustrati.

VIII LEGISLATURA

CXC SEDUTA

19 NOVEMBRE 1981

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione, nell'ordine, prima l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della Tabella A.

BOI, *Segretario*:

TABELLA A

Integrazione delle qualifiche funzionali previste dalla tabella "A" allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51:

1) VI FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE

- Esperto in amministrazione di azienda;
- Esperto in materia di formazione professionale.

2) V FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE

- Insegnanti nei corsi di formazione professionale;
- Assistente in materia di formazione

professionale.

3) IV FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE

- Insegnante nei corsi di formazione professionale;
- Operaio specializzato:
- Manutentore tecnico.

4) III FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE

- Infermiere;
- Distributore di magazzino.

5) II FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE

- Bidello.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cossu. Ne ha facoltà.

COSSU (P.S.I.). Signor Presidente, soltanto per dichiarare la mia astensione, a titolo personale, sulla Tabella C...

PRESIDENTE. Stiamo discutendo sulla Tabella A, onorevole Cossu.

Metto in votazione la Tabella A. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della Tabella B.

BOI, *Segretario*:

TABELLA B

DOTAZIONE ORGANICA

FASCE FUNZIONALI NUMERO POSTI	VI	V	IV	III	II	I
	467	823	588	426	312	282

PRESIDENTE. Alla Tabella B, è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Becciu - Orrù - Castellaccio - Corona:

“Nella Tabella B la cifra 823, relativa alla dotazione organica della quinta fascia funzionale, è sostituita con la cifra 858 e la cifra 588, relativa alla quarta fascia, è sostituita con la cifra 593”. (21)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castellaccio per illustrare l'emendamento.

CASTELLACCIO (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione la Tabella B. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

PRESIDENTE. Si dia lettura della Tabella C.

BOI, *Segretario*:

TABELLA C

Inquadramento del personale già appartenente

al ruolo speciale della formazione professionale nelle fasce funzionali del ruolo unico regionale:

1) VI FASCIA FUNZIONALE

— Personale dell'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica;

— Personale docente di gruppo A addetto stabilmente da almeno tre anni a mansioni amministrative o tecniche;

— Direttore di gruppo A e Direttore ex C.I.S.A.P.I.

CON QUALIFICHE FUNZIONALI AD ESAURIMENTO

— personale docente di gruppo A.

2) V FASCIA FUNZIONALE

— Personale amministrativo dell'ex carriera di concetto, compreso quello con rapporto a tempo indeterminato;

— Capo servizio, capo ufficio, capo settore (ex C.I.S.A.P.I.);

— Impiegato di concetto, assistente sociale (ex C.I.S.A.P.I.);

— Personale docente di gruppo B, compreso quello già con rapporto a tempo indeterminato;

— Insegnante ex C.I.S.A.P.I. con titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

— Insegnante dei consorzi di cui alla legge regionale 9 febbraio 1976, n. 6, con titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

— Istruttore di gruppo B, compreso quello già con rapporto a tempo indeterminato;

— Direttore di centro di gruppo B, compreso quello già con rapporto a tempo indeterminato;

— Vice Direttore d'albergo;

— Segretario didattico;

— Primo segretario alberghiero;

— Segretario con mansioni di ricevimento e cassa;

— Economo;

VIII LEGISLATURA

CXC SEDUTA

19 NOVEMBRE 1981

- Prefetto di disciplina.

3) IV FASCIA FUNZIONALE

- Istruttori di gruppo C, compresi quelli già con rapporto a tempo indeterminato;
- Insegnante ex C.I.S.A.P.I. con titolo di studio inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- Insegnante nei consorzi di cui alla legge regionale 9 febbraio 1976, n. 6, con titolo di studio inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- Manutentore tecnico ex C.I.S.A.P.I.;
- Operaio ausiliario specializzato.

CON QUALIFICHE FUNZIONALI AD ESAURIMENTO

- Istruttore tecnico di sala (1° maitrê);
- Istruttore tecnico di bar (1° barman);
- Istruttore tecnico di cucina e capo cuoco;
- Governante unica;
- Portiere di notte;
- Personale amministrativo e tecnico dell'ex carriera esecutiva, compreso quello già con rapporto a tempo indeterminato;
- Aiuto istruttore tecnico di cucina;
- Impiegato d'ordine d'albergo;
- Centralista ex C.I.S.A.P.I.;
- Capo guardarobiera - unico consegnatario;

4) III FASCIA FUNZIONALE

- Infermiere ex C.I.S.A.P.I.;
- Operai qualificati con patente di guida D - D-E ovvero addetto stabilmente per almeno dieci anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla guida di autoveicoli in dotazione alla struttura alberghiera;
- Autista meccanico ex C.I.S.A.P.I.;
- Distributore di magazzino ex C.I.S.A.P.I.;
- Manutentore generico ex C.I.S.A.P.I.;
- Demi chef;
- 1° dispensiere;
- 2° dispensiere;

- Officiere;
- Aiuto portiere;
- Guardarobiera - donna di guardaroba;
- Stiratrice - rammendatrice.

5) II FASCIA FUNZIONALE

- Bidello ex C.I.S.A.P.I.;
- Custode ex C.I.S.A.P.I.;
- Fattorino-autista ex C.I.S.A.P.I.;
- Autista.

CON QUALIFICHE FUNZIONALI AD ESAURIMENTO

- Cameriere ai piani;
- Lavapiatti;
- Facchino ai piani;
- Lavandaio;
- Operaio comune;
- Inserviente.

PRESIDENTE. A questa Tabella è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Cossu - Castellaccio - Mannoni - Erdas:

“Il punto 1) della tabella C è così sostituito:

1) VI FASCIA FUNZIONALE

- Personale dell'ex carriera direttiva, amministrativo e tecnico;
- Personale docente di gruppo A addetto stabilmente da almeno tre anni a mansioni amministrative o tecniche;
- Direttore di gruppo A e direttore ex C.I.S.A.P.I.;

CON QUALIFICHE FUNZIONALI AD ESAURIMENTO

- Personale docente di gruppo A;
- Direttori di Centro di gruppo B di ruolo o allineati presso l'Ente di appartenenza”. (12)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

VIII LEGISLATURA

CXC SEDUTA

19 NOVEMBRE 1981

l'onorevole Castellaccio. Ne ha facoltà.

CASTELLACCIO (P.S.I.). Dichiaro, a nome dei firmatari, di ritirare l'emendamento numero 12 alla Tabella C.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cossu. Ne ha facoltà.

COSSU (P.S.I.). Il collega Castellaccio ha ritirato or ora, a nome dei firmatari, l'emendamento di cui mi assumo in pieno la responsabilità. Personalmente, della validità di esso sono convinto e pertanto, almeno per coerenza, dichiaro la mia astensione sulla Tabella C. L'emendamento riguardava l'inquadramento in diversa fascia dei direttori di Centro.

A dir la verità, avevo preparato contemporaneamente altri due emendamenti, che riguardavano gli istruttori l'uno, mentre l'altro tendeva alla tutela della professionalità del docente che da domani, a seguito dell'approvazione della presente legge, potrà essere adibito a mansioni diverse. Purtroppo anche questi due emendamenti non hanno trovato l'adesione (almeno) delle firme necessarie per la presentazione. Io prendo atto della volontà che si è manifestata nei gruppi di addivenire alla votazione di questa legge, però, nei limiti di tempo che mi sono consentiti, alcune cose intendo dire.

Per anni ho avuto a che fare col mondo della formazione professionale per motivi d'ufficio, ed è stata un'esperienza che ritengo mi abbia dato esperienza del problema...

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, un po' di silenzio e prendete posto, diversamente la discussione non si può concludere serenamente.

COSSU (P.S.I.). Dicevo che l'esperienza mi ha dato la possibilità di conoscere il problema in tutti i suoi aspetti, di rilevare carenze e pregi degli enti di formazione professionale, di quelli pubblici e privati, di apprezzarne il lavoro o meno. Ed è proprio da quell'esperienza che è nata in realtà in me la volontà di presentare quegli emendamenti di cui ho parlato. Intendevo altresì proporre con essi un momento di riflessione tra

le forze politiche, sull'opportunità di considerare atipica la funzione che il docente esercita nella formazione professionale stessa. Una funzione, collega assessore Pigliaru — è soprattutto diretto a lei, credo, questo mio intervento di pochi minuti —, una funzione, questa del docente della formazione professionale, che non trova né potrà mai trovar riscontro in alcuna delle fasce in cui sono inquadrati gli altri dipendenti. La legge 51, volenti o nolenti, non potrà essere il recipiente che conterrà tutte le funzioni che passeranno alla Regione dallo Stato. In futuro, forse, ci renderemo anche conto degli errori che oggi stiamo commettendo in materia, perché ci sono delle contraddizioni che ci devono preoccupare.

Se, per esempio, all'articolo 10 viene riconosciuta la funzione unica del docente, questa non viene poi concretizzata nelle tabelle! Io mi chiedo se domani non si potrà eccepire la legittimità, per esempio, dell'assunzione di un laureato in leggi, esperto quindi in diritto, inquadrato nella 5° fascia, mentre gli altri laureati che entreranno alla Regione saranno tutti inquadrati nella sesta fascia. Non so attraverso quali sistemi, quali metodi questo possa essere possibile, senza dare luogo e adito a problemi di carattere giuridico; come non credo che non possa creare problemi il fatto che oggi l'istruttore si trova ad avere una funzione docente, però ad essere inquadrato nella stessa fascia dell'operaio specializzato, quando l'istruttore come minimo è operaio specializzato, dico come minimo, e in più ha una funzione ben precisa.

Comunque, questi sono gli aspetti che intendevo sottolineare. Il mio auspicio quale è, in realtà? E' che la Giunta, ancor prima che si addivenga alla scadenza della contrattazione triennale, inizi a rivedere questa legge. Sembra un controsenso fare questa proposta nel momento in cui la si approva, però il modo in cui andiamo incontro appunto all'approvazione determina l'incertezza che regna un po' da parte di tutti i gruppi. E' prevalsa, e questo è innegabile, l'urgenza di dare sistemazione al personale della formazione professionale; è prevalsa, è inutile negarlo, l'esigenza di vedere riconosciuti al personale della formazione professionale i

benefici economici (che pure da questa legge in realtà derivano). Però è innegabile, altresì, che si siano trascurati — a mio avviso — gli aspetti più importanti, che sono quelli della professionalità del docente, della sua riqualificazione, del riconoscimento del ruolo che egli svolge all'interno della formazione professionale.

Se non si agirà sul perno, che sono appunto i docenti della formazione professionale, egregio Assessore al lavoro, credo che questa legge avrà poche possibilità di svolgere quel ruolo che noi tutti auspichiamo che essa possa avere, in una situazione soprattutto di crisi economica in Sardegna. Purtroppo le premesse, a dir la verità e a mio avviso, non vanno oggi in quella direzione. Un invito quindi alla Giunta a rivedere con immediatezza, con tempestività, quanto oggi nella legge non è chiaro, quanto resta di incerto, quanto resta a mio avviso anche di illegittimità, in modo che alcuni problemi che sono stati sollevati da varie parti in questo Consiglio possano essere risolti prima ancora della scadenza della contrattazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'assessore Pigliaru. Ne ha facoltà.

PIGLIARU (P.S.D.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non avrei preso la parola se l'onorevole Cossu non avesse, in maniera esplicita, sollecitato un mio intervento. Io lo ringrazio di avermi dedicato questa attenzione, però vorrei anche ricordare, molto cortesemente, che il suo discorso va indirizzato al Presidente della Giunta regionale (che oltretutto, sia detto tra parentesi, è del suo stesso partito) e all'intera Giunta, e non all'assessore Pigliaru. L'Assessore non ha fatto altro se non coordinare uno dei momenti più urgenti che riguardano il personale della formazione, quello dell'inquadramento in questa legge certo insufficiente, come insufficiente sarà, nel momento in cui verrà in discussione, il disegno di legge 183. Questo provvedimento ha voluto e vuole rispondere principalmente alla pressione poli-

tico-sindacale, all'urgenza politico-sindacale di dare una risposta definitiva, pur notevolmente in ritardo, al problema dell'inquadramento.

Che la 51, poi, non sia un contenitore in cui inserire tutti, personalmente sono d'accordo; credo anche che la Giunta in diverse occasioni abbia affermato questo convincimento. Di professionalità mortificate ce ne sono già all'interno del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, professionalità mortificate che vanno recuperate. Non si riesce però a comprendere in che termini questo recupero della professionalità sia possibile attraverso l'ipotesi dell'emendamento presentato dal Gruppo socialista (la Giunta prende atto che è stato ritirato), nel quale in sostanza si dice che le carriere di concetto nella 51 vengono inquadrate nella carriera direttiva. Questa è una contraddizione! Ci sono certamente delle argomentazioni in difesa di questi dirigenti di gruppo B, di cui si fa sostenitore l'emendamento testé ritirato da parte del Gruppo socialista, ma sono argomentazioni che non è possibile sostenere senza aprire contemporaneamente altre vicende, altre situazioni del personale che meritano, in termini di rispetto, uguale attenzione per quanto attiene in particolare alla professionalità.

Abbiamo detto che, rispetto alla provvisoria del 184, della prima contrattazione triennale, saremmo immediatamente andati alla seconda contrattazione, per continuare a risolvere alcune vicende che, nella situazione complessiva del personale (quello esistente e quello che sta per entrare nei ruoli della 51), vanno meglio definite; abbiamo anche detto che, rispetto alla specificità delle funzioni della formazione professionale e rispetto alla specificità delle funzioni del costituendo corpo di vigilanza, la 51 non si attaglia perfettamente a questo personale. E' questo un dato unanimemente condiviso e che, in termini ricorrenti, è stato messo in evidenza durante il lungo confronto con le organizzazioni sindacali, rimbalzato durante il lungo confronto nella competente commissione, rimbalzato poi in Consiglio. Il problema non si risolve attraverso aggiustamenti, pur apprezzabili come iniziativa politica, che si ritiene di portare in aula, senza averli fatti precedere da un

opportuno confronto nelle sedi opportune, e per sedi opportune intendo la Commissione in maniera particolare ed anche il confronto con le organizzazioni sindacali.

Credo, in merito a queste leggi, pure imperfette, pure abbisognevole di ulteriori riflessioni, di ulteriori meditazioni, che il meccanismo più giusto non sia quello di cercare di aggiustarle, sia pure con intenti positivi; al contrario, si finisce con l'ulteriormente aggrovigliarle, ulteriormente pasticciarle.

L'appello, le sollecitazioni che faceva l'onorevole Cossu, il Presidente della Giunta, la Giunta nella sua collegialità, certamente sotto il profilo politico e operativo le ha accolte e le accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione la Tabella "C". Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della Tabella D.

BOI, Segretario:

TABELLA D

Elenco delle qualifiche funzionali ad esaurimento da attribuire ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.

1) VI FASCIA FUNZIONALE

— Insegnante nei corsi di formazione professionale.

2) IV FASCIA FUNZIONALE EX CARRIERA ESECUTIVA

- Telefonista;
- Coadiutore;
- Addetto d'archivio;
- Dattilografo;
- Stenodattilografo.

3) II FASCIA FUNZIONALE

- Operaio comune;

— Addetto ai servizi di anticamera.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Isoni. Ne ha facoltà.

ISONI (D.C.). Signor Presidente, io colgo l'occasione, parlando sulla Tabella D, più che altro di fare una dichiarazione di voto a titolo espressamente personale.

Riflettendo su questo disegno di legge, ho dovuto rimarcare un fatto che a me sembra inquietante. Il fatto inquietante è dato dall'aver voluto ad ogni costo includere gli insegnanti degli istituti di istruzione professionale operanti nell'isola in una graduatoria unica regionale. Io non sono certo che sia sfuggito ai colleghi consiglieri il significato profondo e lontano dell'istituzione di questa graduatoria, soprattutto perché questa graduatoria regionale riporta tutti noi indietro nel tempo, al tempo nel quale l'istruzione pubblica in Italia era stata regionalizzata, con l'abolizione dei Provveditorati provinciali allo studio, con la creazione di graduatorie regionali conseguenti all'accentramento...

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di prendere posto! Per favore, abbiate la bontà di uscire, quando volete chiacchierare fra di voi.

Scusi, onorevole Isoni, la prego di continuare.

ISONI (D.C.). Accentramento voluto, propugnato e imposto dalla riforma Gentile, ed ecco perché questa graduatoria regionale, a prescindere dagli altri contenuti della legge più o meno discutibili, ampiamente trattati da tutti coloro che in quest'aula si sono alternati in questi giorni a discutere di questo problema, questa graduatoria regionale, dicevo, mi preoccupa precisamente per questo aspetto: un ritorno indietro di 35 anni a un modo tutto particolare di fare istruzione pubblica, un salto nel tempo — a ritroso, però — che non può non preoccupare quanti di quegli anni hanno memoria. Un ritorno indietro, un ritorno a logiche, a metodi, a esperienze che ci furono, in materia di istruzione pubblica, donate dal ventennio fascista e che io ritenevo che fossero rimaste seppellite sotto le ma-

cerie dell'ultima guerra mondiale.

Io capisco che alcuni giovani di belle speranze subito si impennino, perché noi che non siamo più giovani ci riferiamo, ci rifacciamo ad esperienze che loro non hanno avuto la fortuna di poter vivere. Io capisco tanta impazienza e anche tanto livore, però non condivido né quell'impazienza né quel livore, perché ho l'obbligo di chiedere a me stesso quale logica spinga la maggioranza di sinistra a volere che, in materia di istruzione professionale, contrariamente a quanto avviene nelle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e in Sardegna, in materia di scuola professionale, contrariamente a tutto ciò che si verifica negli altri settori, si voglia imporre la graduatoria regionale. Questo non riesco a capirlo! Non riesco a capirlo (ho finito, non voglio tediare il Presidente dilungandomi troppo), per cui vado cercando di intuire quali ragioni hanno voluto che venisse imposta la graduatoria regionale. Ho il sospetto che le ragioni non siano diverse da quelle del passato: è il tentativo di mettere sulla bilancia la spada di Brenno del numero e del peso della grossa città nei confronti della periferia; il peso della spada di Brenno della città capitale, della provincia più importante dell'Isola nei confronti delle altre tre piccole province sarde. E' una logica che io rifiuto vigorosamente, di fronte alla quale qualunque altro merito di questo disegno di legge diventa nullo, diventa nullo!

Io capisco, infatti, che chi ha la fortuna di vivere nel grosso centro urbano ha maggiore possibilità di conseguire diplomi, titoli accademici, specializzazioni, qualifiche che sono pressoché inaccessibili agli abitanti della periferia. E so anche che un corso di cultura africana, o di pollicultura, o di puericultura, o di lingue, o di programmatore elettronico, o di segnaletica stradale, privilegia sempre il candidato cittadino rispetto a quello residente in periferia. La graduatoria regionale non costituisce, caro Castellaccio, che nella scuola sei cresciuto e vissuto, non costituisce un omaggio al decentramento reale ed effettivo, un omaggio all'individualizzazione dell'insegnamento e dell'istruzione. Ubbidisce, infatti, a logiche centralistiche e accentratrici, deride fondamentali principi di decentramento e

di giustizia distributiva in ogni singolo ambito territoriale dell'Isola; affastella ogni cosa senza riguardo alle realtà locali; pone la grossa città parassitaria in rapporto con una periferia alla quale non restano spazi né respiro, ribadendo principi, in materia di pubblica istruzione, che noi ritenevamo seppelliti, come ho detto prima, sotto le macerie della guerra.

Evidentemente, mi ero illuso, e questa maggioranza di sinistra oggi mi costringe a guardare a questa nuova realtà con rammarico e preoccupazione, e a me non resta, ribellandomi al rigurgito di tempi ritenuti sepolti, se non il mezzo democratico di votare contro.

PRESIDENTE. Metto in votazione la tabella D. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento numero 18 all'articolo 26, che varia l'organico, è stato presentato un emendamento all'articolo 28, già approvato, per adeguare la spesa. Si dà pertanto lettura dell'emendamento numero 20 all'articolo 28.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Becciu - Orrù - Castellaccio - Corona:

"Art. 28 — Nel quarto comma la cifra 860.000.000 è sostituita con la cifra 1.440.000.000 e la cifra 580.000.000 con la cifra 1.160.000.000". (20)

PRESIDENTE. L'emendamento viene dato per illustrato.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole assessore Sechi.

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Sechi, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Signor Presidente, per far presente che vi è stato un errore materiale nella formulazione dell'articolo 5. Precisamente, vi è stata una dimenticanza, nel senso che non sono state inserite due parole. L'articolo 5 andrebbe quindi letto in questo modo: alla seconda riga, dopo "sono tenuti ad assumere i docenti", occorre inserire le parole: "fra quelli". Ripeto: fra "assumere i docenti" e la parola "inseriti", vanno messe le due parole "fra quelli".

PRESIDENTE. Se il Consiglio è d'accordo, in sede di coordinamento, dopo la parola "docenti", saranno introdotte queste due parole: "fra quelli".

Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA BENITO (D.C.). Per una precisazione sullo stesso tema di cui parla l'Assessore. Io vorrei che fosse detto chiaramente, da parte dell'Assessore, perché rimanesse agli atti, che l'interpretazione di "fra quelli inseriti nella graduatoria" significa che non si segue la graduatoria, perché è chiaro che sia il testo di prima: "ad assumere i docenti inseriti nella graduatoria", sia il testo nuovo: "ad assumere i docenti fra quelli inseriti nella graduatoria", non dicono che non si segue la graduatoria. Infatti, sia che si assumano i docenti "inseriti nella graduatoria", sia che si assumano "fra quelli inseriti nella graduatoria", non si esclude che debba essere seguita la graduatoria medesima.

Con ciò, io non ritiro niente di quanto ho detto sull'umiliazione degli enti privati che non seguono la graduatoria, perché vengono additati chiaramente al clientelismo e alla scorrettezza; ma, almeno, si precisi che appunto gli enti privati non sono tenuti a seguire la graduatoria.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sechi, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Ho ritenuto superflua una precisazione di questo tipo, perché il senso dell'accordo politico che vi è stato fra la Giunta, la maggioranza e il gruppo della Democrazia Cristiana, era, una volta istituita la graduatoria, di consentire, all'interno della graduatoria stessa, l'assunzione senza il rispetto dell'ordine da parte degli enti privati. Questo era il senso dell'accordo politico, e io credo che nel modo in cui è stato formulato...

SABA BENITO (D.C.). E allora, per che cosa l'avete fatta, questa graduatoria, se non si segue? Graduatoria di che cosa?

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Va bene, questo è un altro ordine di problemi. Per il modo come è stato formulato, l'articolo è perfettamente coerente rispetto a questa posizione.

PRESIDENTE. Con questa precisazione, quindi, chiudiamo questo aspetto.

E' stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Ordine del giorno Piredda - Rojch - Detto-ri - Becciu - Floris Mario sulla necessità di garantire la maggiore possibile capacità professionale ai docenti della formazione professionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione dell'esame sul disegno di legge sulla formazione professionale; ritenuto che l'attività di formazione professionale sia indispensabile alla valorizzazione dei giovani al fine del più proficuo loro inserimento nel

VIII LEGISLATURA

CXC SEDUTA

19 NOVEMBRE 1981

lavoro;
atteso che il sistema formativo professionale deve essere curato con massimo impegno della Regione al lume della adeguatezza delle qualità delle attività al processo di sviluppo programmato, sia al fine di dare risposte positive alle richieste giovanili di essere preparati alle mansioni professionali anche come valorizzazione della personalità individuale;
considerato che tra gli Enti privati operanti nel settore alcuni stanno dimostrando scarso interesse al proseguimento dell'attività;

impegna la Giunta regionale

1) a creare un sistema di formazione permanente dei docenti in modo da garantire la maggior possibile capacità professionale;

2) a risolvere il problema di tutti i precari anche nel caso di riduzione di attività da parte degli Enti;

3) ad esaminare le possibilità di regionalizzare le attività degli Enti privati che mostrassero un disinteresse al proseguimento delle attività formative;

4) a presentare un rapporto preliminare sullo studio della formazione professionale, dell'attività degli Enti pubblici e privati, prima della elaborazione del piano triennale. (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non può essere illustrato. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole assessore Sechi.

SECHI (P.C.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Signor Presidente, io sono stato informato che è in corso un tentativo di formulare in modo differente il punto 2. Se vi è una diversa proposta, la Giunta può accogliere l'ordine del giorno, diversamente, con questa formulazione, non l'accogliamo.

DETTORI (D.C.). Abbiamo modificato, Assessore.

PRESIDENTE. I presentatori, su questa

modifica del punto 2?

Ha facoltà di parlare l'onorevole Piredda.

PIREDDA (D.C.). Mi atterrò ad illustrare la modifica al punto 2 dell'ordine del giorno. La modifica concordata è questa: anziché dire "a risolvere il problema di tutti i precari", inserire la frase "a prestare ogni possibile attenzione al problema dei docenti precari, anche nell'eventualità di riduzione di attività degli Enti".

PRESIDENTE. Questa è la modifica con la quale la Giunta ritiene che si possa accettare l'ordine del giorno?

SECHI (P.C.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Allora l'ordine del giorno si intende presentato colla modifica che ha letto or ora l'onorevole Piredda.

Lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51, e 1° giugno 1979, n. 47.".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	75
votanti	73
astenuti	2
maggioranza	37
favorevoli	54
contrari	19

VIII LEGISLATURA

CXC SEDUTA

19 NOVEMBRE 1981

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Angius - Are - Asara - Atzeni - Atzori V. - Baghino - Barranu - Battolu - Becciu - Berlin guer - Boi - Buzzanca - Cardia - Carta - Castellaccio - Casula - Catte - Chessa - Cogodi - Corona - Corrias - Cossu - Demartis - Demontis - Dettori - Erdas - Fadda - Floris M. - Floris S. - Franceschi - Giagu - Gianoglio - Isoni - Ladu - Mannoni - Marras - Melis - Mereu - Moretti - Muleda - Mura - Murru - Offeddu - Oggiano - Oppi - Orrù - Pigliaru - Pili - Pintus - Piredda - Pischeda - Puddu - Puggioni - Raggio - Rais - Rojch - Saba A. - Saba B. - Sanna C. - Sanna E. - Satta G. - Satta S. - Schintu - Secci - Sechi - Serra - Soddu - Spina - Tamponi - Tidu - Uras - Zuru.

Si sono astenuti: Presidente Ghinami -

Loretto).

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per un quarto d'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 13 e 52, viene ripresa alle ore 14 e 25).

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE CARDIA

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta.

La seduta è tolta alle ore 14 e 26.

DAL SERVIZIO RESOCONTI*Il Capo Servizio***Dott. Francesco Cocco**
